



COMUNE DI MOROZZO

Provincia di Cuneo

REGOLAMENTO COMUNALE COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

INDICE

NORME E DIRETTIVE CONCERNENTI L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE

- Articolo 1 Definizioni e principi generali
- Articolo 2 Forme di commercio su aree pubbliche
- Articolo 3 Esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante
- Articolo 4 Vendita diretta da parte di imprenditori agricoli
- Articolo 5 Autorizzazioni di tipo A) e concessioni posteggio
- Articolo 6 Subingresso nel posteggio
- Articolo 7 Autorizzazioni di tipo B)
- Articolo 8 Aree per l'esercizio del commercio su aree pubbliche a cadenza settimanale
- Articolo 9 Aree per l'esercizio del commercio su aree pubbliche a cadenza ultramensile
- Articolo 10 Aree per posteggi singoli o gruppi di posteggi
- Articolo 11 Aree per l'esercizio del commercio su aree pubbliche mediante sosta prolungata
- Articolo 12 Accesso degli operatori al mercato
- Articolo 13 Superficie e dimensioni dei posteggi
- Articolo 14 Sospensione o trasferimento per eccezionali motivi di pubblico interesse, sicurezza e sanità
- Articolo 15 Sospensione, spostamento, trasferimento, riorganizzazione parziale o totale dei mercati
- Articolo 16 Orario di mercato
- Articolo 17 Modalità di accesso degli operatori
- Articolo 18 Assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi (spunta)
- Articolo 19 Migliorie – Scambio consensuale del posteggio - Aggiunte/Modifiche del settore merceologico - Ampliamenti e modifiche delle dimensioni del posteggio
- Articolo 20 Registrazione delle presenze e della assenze
- Articolo 21 Decadenza della concessione di posteggio
- Articolo 22 Rinuncia alla concessione di posteggio
- Articolo 23 Obblighi dei venditori
- Articolo 24 Attrezzature di vendita
- Articolo 25 Vendita di derrate alimentari
- Articolo 26 Divieti di vendita
- Articolo 27 Vendita di animali destinati all'alimentazione
- Articolo 28 Atti dannosi agli impianti del mercato
- Articolo 29 Utilizzazione dell'energia elettrica e bombole di gas
- Articolo 30 Furti e incendi
- Articolo 31 Tasse e tributi comunali
- Articolo 32 Controllo sul mercato
- Articolo 33 Sanzioni
- Articolo 34 Disposizioni finali

NORME E DIRETTIVE CONCERNENTI L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE

Articolo 1 – Definizioni e principi generali

Agli effetti delle presenti norme, per “**D. Lgs. 114/98**” si intende il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114, “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59”; per “**Legge Regionale**” la Legge della Regione Piemonte 12 novembre 1999, n. 28, “Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114”; per “**Indirizzi Regionali**” la deliberazione del Consiglio Regionale del 1 marzo 2000, n. 626–3799, “Indirizzi regionali per la programmazione del commercio su area pubblica, in attuazione dell’articolo 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114”; per “**Criteri Regionali**” la Deliberazione della Giunta Regionale 2 aprile 2001, n. 32-2642 e successive modifiche integrazioni. Commercio su area pubblica. Criteri per la disciplina delle vicende giuridico amministrative del settore”, come successivamente modificata ed integrata; per “**autorizzazione di tipo A**”) l’autorizzazione all’esercizio dell’attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l’utilizzo di un posteggio dato in concessione per un periodo pluriennale, per “**autorizzazione di tipo B**”) l’autorizzazione all’esercizio dell’attività di vendita su qualsiasi area pubblica, purché in forma itinerante;

Articolo 2 – Forme di commercio su aree pubbliche

A norma del D.Lgs. 114/98 e degli Indirizzi Regionali, si identificano le seguenti tipologie di aree per il mercato o per le forme alternative di commercio su area pubblica:

- aree per l’esercizio del commercio su aree pubbliche a cadenza settimanale;
- aree per l’esercizio del commercio su aree pubbliche a cadenza ultramensile;
- aree per posteggi singoli o gruppi di posteggi;
- aree per l’esercizio del commercio su aree pubbliche mediante sosta prolungata;

Articolo 3 – Esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante

1. Si definisce commercio itinerante quello svolto su aree pubbliche od al domicilio del consumatore dagli operatori che sono in possesso dell'apposita autorizzazione prevista dalla normativa regionale.
2. Nell’esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante gli operatori non potranno sostare sullo stesso punto per più di un’ora e dovranno spostarsi da un punto di sosta all’altro di almeno 500 metri.
3. Il commercio ambulante itinerante può essere esercitato nell’ambito dell’intero territorio comunale, a condizione che non vengano creati intralci alla circolazione veicolare e pedonale e nel rispetto delle norme del vigente Codice della Strada, con esclusione delle aree limitrofe alle seguenti strutture: Casa di Riposo, Istituti scolastici di ogni ordine e grado, luoghi di culto; da tali strutture dovrà in ogni caso essere mantenuta una distanza minima pari a m. 200.
4. Il commercio itinerante è vietato :
 - a) in coincidenza con il mercato settimanale del Lunedì (fascia oraria dalle ore 7,00 alle ore 14,00);
 - b) in occasione di qualsivoglia manifestazione commerciale su aree pubbliche, comunque denominata, che si svolga in qualsiasi altra giornata, ad una distanza stradale inferiore ai metri dal luogo di svolgimento dell’iniziativa.
5. Le soste possono essere effettuate esclusivamente nei giorni feriali, nell’ambito della fascia oraria giornaliera 07.00-20.00.

6. Salvo specifica autorizzazione, è vietata qualunque forma di commercio itinerante nella fascia oraria notturna compresa tra le 20.00 e le 07.00 del giorno successivo.
7. I commercianti ambulanti che esercitano la loro attività di vendita in forma itinerante sono tenuti al rispetto delle norme igienico sanitarie previste dalla vigente normativa in materia nonché alla rigorosa osservanza delle disposizioni del Codice della Strada.
8. E' vietato bandire con altoparlanti o altri mezzi fonici in tutto il territorio comunale.
9. La Giunta Comunale, con specifico provvedimento, può disporre deroghe ai limiti di orario anzi determinati ovvero porre ulteriori limitazioni all'esercizio del commercio ambulante itinerante per motivi di viabilità, di polizia stradale, di sicurezza, di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse.

Articolo 4 – Vendita diretta da parte di imprenditori agricoli

1. Ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. 18 maggio 2001, n. 228 s.m.i. e dei Criteri Regionali, gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del Codice Civile, singoli o associati, iscritti nel registro delle imprese di cui alla L. 580/93 ed in possesso di partita I.V.A. per l'agricoltura, possono vendere direttamente al dettaglio i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità.
2. Le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi sono considerati imprenditori agricoli quando utilizzano per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile prevalentemente prodotti dei soci o forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico.
3. Tra i prodotti agricoli vanno compresi non soltanto quelli ottenuti direttamente dalla coltivazione della terra o dall'allevamento, ma anche i prodotti derivanti dalle attività connesse, che rientrino nell'esercizio normale dell'agricoltura, con esclusione di quelli che presuppongono una vera e propria organizzazione di mezzi e di persone a carattere economico - commerciale.
4. L'imprenditore agricolo che eserciti la vendita dei propri prodotti in forma itinerante, ai sensi dell'art. 4 comma 2 del D. Lgs. 228/2001, è soggetto alle stesse prescrizioni e limitazioni previste dall'articolo precedente ed è tenuto al rispetto delle norme igienico sanitarie previste dalle norme vigenti in materia.
5. Le disposizioni e le procedure previste dal presente regolamento in materia di assegnazione dei posteggi liberi si applicano alla vendita su aree pubbliche esercitata dagli imprenditori agricoli, salvo diversa disposizione speciale.
6. L'assegnazione dei posteggi liberi (cosiddetta "spunta") agli imprenditori agricoli avviene sulla base dei criteri di priorità stabiliti dai Criteri Regionali.
7. Le aree espressamente riservate agli agricoltori non possono essere destinate ad essere occupate da alcun altro operatore commerciale, nemmeno in spunta.
8. Non è consentito agli agricoltori di occupare, nemmeno per assegnazione giornaliera, i posteggi destinati agli operatori commerciali in possesso di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.
9. Gli imprenditori agricoli sono tenuti a rispettare le disposizioni legislative sulla pubblicità dei prezzi e ad indicare la provenienza dei prodotti posti in vendita, come disposto dalla normativa vigente.

Sistema autorizzatorio

Articolo 5 -Autorizzazioni di tipo A) e concessioni posteggio

1. Il Responsabile del Servizio rilascia le autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche svolto su posteggi dati in concessione per il periodo pluriennale individuato dalla normativa vigente (c.d. tipo A).
2. L'assegnazione di posteggi privi di concessionario resi disponibili a seguito di rinunce, revoche o altre modifiche intervenute sull'area mercatale, è effettuata dopo l'espletamento di apposito bando.
3. Le domande per l'autorizzazione di un posteggio e la relativa concessione devono seguire le disposizioni fissate dalla normativa regionale di riferimento.

Articolo 6 – Subingresso nel posteggio

1. Il trasferimento dell'azienda in gestione o in proprietà, per atto tra vivi o *mortis causa*, comporta altresì il trasferimento della concessione di posteggio al subentrante.
2. La comunicazione deve essere presentata telematicamente con posta elettronica certificata (PEC), secondo le disposizioni del D.P.R. 160/2010, all'indirizzo di posta elettronica certificata del portale SUAP del Comune di Morozzo; dovrà essere sottoscritta digitalmente dal richiedente, ovvero, in caso di presentazione a mezzo di terzi, dovrà essere munita di procura speciale e di copia di un documento di identità del richiedente.
3. Non è ammessa la presentazione delle domande in forma cartacea.
4. Non è ammessa la presentazione della comunicazione utilizzando modelli diversi da quelli pubblicati nel portale Suap del Comune Morozzo.
5. Non è consentito il subingresso per un settore merceologico diverso da quello indicato nella concessione di posteggio.

Articolo 7 – Autorizzazioni di tipo B)

1. L'autorizzazione di tipo B) consente all'operatore l'esercizio del commercio in forma itinerante in riferimento all'ambito territoriale nazionale così come risulta dai Criteri Regionali, l'esercizio dell'attività nell'ambito delle fiere su tutto il territorio nazionale, la vendita a domicilio del consumatore, la partecipazione alla assegnazione giornaliera dei posteggi temporaneamente non occupati (spunta) su tutto il territorio nazionale e l'esercizio nelle aree di sosta prolungata ove istituite.
2. La domanda per ottenere il titolo autorizzativo deve essere presentata telematicamente con posta elettronica certificata (PEC), secondo le disposizioni del D.P.R. 160/2010, all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del portale SUAP del Comune di Morozzo; dovrà essere sottoscritta digitalmente dal richiedente, ovvero, in caso di presentazione a mezzo di terzi, dovrà essere munita di procura speciale e di copia di un documento di identità del richiedente.
3. Non è ammessa la presentazione delle domande in forma cartacea.
4. Non è ammessa la presentazione delle domande utilizzando modelli diversi da quelli pubblicati on line sul portale Suap del Comune Morozzo.
5. Subingresso: il trasferimento dell'azienda in gestione o in proprietà, per atto tra vivi o *mortis causa*, comporta la presentazione di apposita comunicazione.

Articolo 8 – Aree per l'esercizio del commercio su aree pubbliche a cadenza settimanale

1. L'area destinate al commercio su aree pubbliche a cadenza settimanale è individuata in Piazza Carlo Barbero – mercato del Lunedì.
2. La Giunta comunale, con proprie deliberazioni, approva l'assetto dell'area di cui al presente articolo definendo in dettaglio il numero dei posteggi disponibili, le dimensioni, la numerazione, l'ubicazione, i settori merceologici ed ogni altra caratteristica rilevante.
3. I provvedimenti citati al precedente comma, che comportino modificazioni sostanziali e rilevanti dell'assetto complessivo dell'area mercatale, sono adottati dal Consiglio Comunale.

Articolo 9 – Area per l'esercizio del commercio su aree pubbliche a cadenza ultramensile

1. L'area per l'esercizio del commercio su aree pubbliche a cadenza ultramensile è individuata in Piazza Carlo Barbero: Fiera Nazionale del Cappone che si svolge la 3^a domenica del mese di dicembre.
2. La Giunta comunale, con propri provvedimenti, può istituire, anche a titolo temporaneo e/o sperimentale, ulteriori manifestazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche a cadenza ultramensile, disciplinandone le modalità di svolgimento previa consultazione con le associazioni di categoria del commercio, dei produttori agricoli e dei consumatori maggiormente rappresentative a livello provinciale.

9.1 FIERA NAZIONALE del CAPPONE

La Fiera Nazionale del Cappone è una rassegna di tipologia merceologica prevalentemente finalizzata alla promozione di prodotti agricoli tipici locali, della zootecnica e del commercio al minuto; si tratta di una manifestazione complessa, afferente in parte al regime giuridico di cui alla L.R. 28 novembre 2008, n. 31 “Promozione e sviluppo del sistema fieristico piemontese” e, in parte, alla disciplina regionale del commercio su area pubblica di cui alle norme regionali richiamate all'art. 1 del presente regolamento.

Essa si svolge, ordinariamente, la terza domenica del mese di dicembre di ogni anno (domenica e lunedì – Sagra mercato) con orario dalle ore 08.00 alle ore 18.00 nella giornata di domenica, dalle ore 7,00 alle ore 14,00 nella giornata di lunedì.

Nella giornata del lunedì la Sagra si svolge sulla medesima area e in concomitanza con il mercato settimanale che ordinariamente viene prolungato fino alle ore 14.00.

Le modalità di svolgimento di detta fiera sono disciplinate da apposito regolamento Comunale.

Articolo 10 – Aree per posteggi singoli o gruppi di posteggi

1. La Giunta comunale, con propri provvedimenti, può individuare, anche con carattere temporaneo e sperimentale, ulteriori aree per l'esercizio del commercio su aree pubbliche mediante l'utilizzo di posteggi singoli, o gruppi di posteggi, da un minimo di due ad un massimo di sei, anche ad utilizzo stagionale, articolati con cadenza varia, quotidiana o su alcuni giorni della settimana o del mese, per l'offerta al consumo anche specializzata.
2. Tali aree sono soggette a regime di concessione e, in assenza di specifiche richieste di autorizzazione per il loro utilizzo, possono essere assegnate giornalmente ai titolari di autorizzazione di tipo B) e, limitatamente ai giorni in cui non hanno posteggio assegnato, ai titolari di autorizzazione di tipo A); possono altresì essere assegnate agli agricoltori qualora nel provvedimento istitutivo sia stata disposta in merito apposita riserva di spazi.

Articolo 11 – Aree per l'esercizio del commercio su aree pubbliche mediante sosta prolungata

1. La Giunta comunale, con propri provvedimenti, può individuare, anche con carattere temporaneo e sperimentale, aree per l'esercizio del commercio su aree pubbliche mediante sosta prolungata, previa consultazione con le associazioni di categoria del commercio su aree pubbliche, del commercio fisso e dei consumatori maggiormente rappresentative a livello provinciale.
2. Tali aree sono destinate ad utilizzo anche stagionale ed articolate con cadenza varia, quotidiana o su alcuni giorni del mese, per l'offerta al consumo anche specializzata.
3. Dette aree sono assegnabili giornalmente a soggetti titolari di autorizzazione itinerante di tipo B) e, limitatamente ai giorni in cui non hanno posteggio assegnato, ai titolari di autorizzazione a posto fisso di tipo A).

Modalità di funzionamento del mercato

Articolo 12 – Accesso degli operatori al mercato

1. L'accesso all'area del mercato è consentito agli operatori commerciali assegnatari di posteggio e agli operatori cosiddetti spuntisti.
2. Tutti coloro che accedono al mercato sono soggetti alle disposizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia, nonché alle ordinanze comunali ed alle prescrizioni esecutive impartite dal personale incaricato alla vigilanza.

Articolo 13 - Superficie e dimensione dei posteggi

1. Per "superficie di vendita" si intende l'intera area destinata allo svolgimento dell'attività commerciale di ciascun operatore corrispondente alla dimensione del posteggio oggetto della concessione, che comprende il banco di vendita o l'autobanco, le attrezzature, le merci e l'eventuale mezzo di trasporto delle stesse.
2. I mezzi di trasporto degli operatori titolari di posteggio possono essere parcheggiati all'interno dello stesso, a condizione che tale occupazione, così come le attrezzature utilizzate per l'esposizione delle merci, non eccedano, in alcun modo, i limiti del posteggio stesso, fatta eccezione per le coperture.
3. L'operatore concessionario – in caso di ammodernamento della propria attrezzatura, delle coperture ovvero di acquisizione di un nuovo camion negozio o di destinazione del proprio automezzo a magazzino ha diritto, se tecnicamente possibile e senza pregiudizio per l'articolazione del mercato e per gli altri concessionari, ad ottenere un ampliamento del proprio posteggio.

Articolo 14 – Sospensione o trasferimento per eccezionali motivi di pubblico interesse, sicurezza e sanità

1. Qualora ricorrano eccezionali esigenze di tutela del pubblico interesse, dell'incolumità pubblica, della sicurezza urbana, ovvero emergenze sanitarie o di igiene pubblica di carattere locale, possono essere disposti lo spostamento o la sospensione temporanea di urgenza di qualunque forma di commercio su area pubblica attraverso l'adozione di un'ordinanza sindacale debitamente motivata, di carattere contingibile ed urgente, contenente l'indicazione delle modalità e della durata della sospensione o dello spostamento.

2. Non costituisce esigenza eccezionale, esclusa pertanto dall'ipotesi di cui al precedente comma, il ricorrere di altre forme di manifestazioni o intrattenimenti su area pubblica di qualsiasi tipo e da qualunque ente istituite o promosse; in questa circostanza eventuali spostamenti o sospensioni dell'attività commerciale dovranno essere concordati dal Comune con le rappresentanze degli operatori interessati.

Articolo 15 – Sospensione, spostamento, trasferimento, riorganizzazione parziale o totale dei mercati

1. Il Comune - previa consultazione con le categorie provinciali degli operatori su aree pubbliche, dei commercianti, degli agricoltori e dei consumatori interessate, nonché con i rappresentanti degli operatori del mercato oggetto di intervento scelti dagli operatori concessionari di posteggio sullo stesso mercato a maggioranza dei due terzi o in difetto di accordo, dalle Associazioni di categoria più rappresentative a livello provinciale o, in assenza, regionale - provvede, nel rispetto dei diritti acquisiti dai soggetti già titolari di concessione di posteggio in corso di validità, allo spostamento, trasferimento, sospensione e, in generale, ad ogni atto modificativo dei mercati, nonché delle forme alternative di commercio su area pubblica, comunque ed in qualunque tempo istituiti.
2. Le modificazioni dell'assetto dell'area mercatale disciplinate dal precedente articolo sono approvate dalla Giunta comunale.
3. Le modificazioni/riorganizzazioni delle aree mercatali comportanti un cambiamento definitivo e sostanziale dell'ubicazione della maggior parte dei posteggi di vendita (spostamento definitivo in piazze o strade differenti) sono approvate dal Consiglio comunale.
4. Ai fini della salvaguardia dei diritti acquisiti, nel caso in cui - per esigenze imprescindibili di adeguamento alle norme igienico sanitarie e di sicurezza ovvero per motivi riconducibili al pubblico interesse - sia necessario sopprimere posteggi di vendita sull'area mercatale, devono essere garantiti ai soggetti concessionari posteggi alternativi.
5. La riassegnazione dei posteggi a seguito di spostamento, ristrutturazione o, comunque, riorganizzazione del mercato stesso, deve tenere conto delle opzioni esercitate dai concessionari, chiamati ad esprimerle sulla base dei criteri indicati dalla vigente normativa regionale.
6. In occasione dei festeggiamenti patronali di San Magno, i posteggi di vendita del mercato saranno temporaneamente rilocalizzati in altra area, garantendo ai concessionari la stessa metratura del posteggio indicata sul titolo autorizzativo.

Articolo 16 – Orario di mercato

1. L'orario di vendita del mercato è così articolato: dalle ore 7,00 alle ore 13,00.
2. La Giunta Comunale, con proprio provvedimento, può modificare gli orari stabiliti al precedente comma previo parere delle associazioni provinciali di categoria del commercio ambulante e dei rappresentanti del mercato, se individuati.
3. Al fine di permettere ai venditori ambulanti di sistemare i banchi e la propria merce, è consentita l'occupazione del suolo pubblico 1 ora e mezza prima dell'inizio della vendita; il posteggio deve essere lasciato completamente sgombro di merci, attrezzature ed eventuali rifiuti entro un'ora dall'orario di chiusura delle vendite.
4. Gli operatori devono avere installato il proprio banco/autonegozio e le attrezzature consentite nell'area del posteggio assegnato entro l'orario di vendita; è comunque consentita una soglia di tolleranza per l'allestimento del banco/autonegozio entro le ore 7,45.
5. Nel caso in cui la data di svolgimento del mercato risulti coincidente con un giorno festivo, il mercato settimanale si svolge normalmente, fatta eccezione soltanto per i giorni di Natale e Capodanno.

6. Eventuali deroghe agli orari così individuati potranno essere stabilite con provvedimento sindacale adeguatamente motivato, in caso di particolari esigenze legate ad eventi, celebrazioni o ricorrenze di particolare rilevanza ed interesse pubblico.
7. Su proposta delle associazioni provinciali di categoria del commercio ambulante, il Sindaco può consentire la realizzazione di mercati straordinari festivi ovvero prolungamenti d'orario dei mercati ordinari, anche avvalendosi della collaborazione organizzativa dei proponenti.

Articolo 17 – Modalità di accesso degli operatori

1. I banchi, gli autonegozi, le attrezzature, i mezzi di trasporto, devono essere collocati nello spazio appositamente delimitato e per il quale è stata rilasciata apposita concessione.
2. Deve essere sempre assicurato il passaggio di automezzi di pronto soccorso e di emergenza.
3. I veicoli per il trasporto delle merci e di altro materiale in uso agli operatori commerciali possono sostare sull'area di mercato esclusivamente all'interno del posteggio regolarmente a disposizione del concessionario.

Articolo 18 – Assegnazione giornaliera dei posteggi occasionalmente liberi (spunta)

1. L'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi e comunque non assegnati (cosiddetta "spunta") è effettuata ogni giorno di svolgimento del mercato, direttamente sull'area mercatale, nel seguente orario: ore 8,00.
2. La Giunta comunale, con proprio provvedimento, può modificare gli orari stabiliti al precedente comma, previo parere delle associazioni provinciali di categoria del commercio ambulante e dei rappresentanti del mercato, se individuati.
3. L'assegnazione è riservata, in ogni mercato, a coloro che, presenti al momento delle operazioni e provvisti dell'autorizzazione originale e del modello, aggiornato, di verifica della regolarità contributiva e fiscale dell'impresa, denominato V.A.R.A. (Verifica Annuale Regolarità Aree pubbliche), siano legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, secondo l'ambito territoriale di validità del tipo di autorizzazione esibita, nel rispetto e nell'ordine dei seguenti criteri:
 - a) al più alto numero di presenze sul mercato di cui trattasi sulla base dell'autorizzazione di presupposto esibita dall'operatore, a parità di presenze viene considerata la maggiore anzianità di commercio su area pubblica dell'operatore commerciale, così come risultante dal certificato di iscrizione al Registro Imprese della CCIAA;
 - b) in caso di ulteriore parità viene considerata la maggiore anzianità dell'autorizzazione esibita.

La graduatoria delle priorità è aggiornata dopo ogni mercato mediante annotazione su apposito registro.

Articolo 19 – Migliorie – Scambio consensuale del posteggio – Aggiunte/Modifiche del settore merceologico - Ampliamenti e modifiche delle dimensioni del posteggio

1. Prima di procedere ad eventuali bandi di assegnazione di autorizzazioni tipo "A" (posteggi fissi) il Comune darà luogo alle assegnazione dei posti disponibili ai titolari di posteggio fisso che ritengono opportuno richiedere il miglioramento del posto.
2. I posteggi rimasti liberi al termine delle procedure di miglioria saranno assegnati in concessioni agli aventi diritti mediante apposito bando.
3. E' consentito ai soggetti titolari di concessione di posteggio sullo stesso mercato e nello stesso arco temporale di utilizzo, lo scambio consensuale del posteggio, previa presentazione di apposita domanda sottoscritta da parte di entrambi gli interessati nelle forme di legge. Lo scambio consensuale è in ogni caso subordinato al rispetto del

settore merceologico e della tipologia merceologica eventualmente stabilita per i posteggi.

4. Il titolare di autorizzazione con posto fisso che eserciti l'attività a mezzo di veicolo attrezzato come punto di vendita (autobanco), ha diritto, se possibile, ad ottenere un'area di ampiezza sufficiente, compatibilmente con la struttura e l'organizzazione del mercato; nel caso in cui lo spazio sia insufficiente e non sia possibile un ampliamento dello stesso, ha diritto a che gli sia concesso un altro posteggio, sempre che lo stesso risulti previsto nell'atto istitutivo del mercato, nel rispetto del settore merceologico e della tipologia merceologica eventualmente stabilita per il posteggio; in caso di impossibilità di collocare l'operatore proprietario di autobanco in un altro posteggio con le modalità di cui al precedente comma, potrà essere individuato e assegnato da parte del Comune, in accordo con l'operatore medesimo, un posteggio alternativo, in via provvisoria, purché immediatamente adiacente all'area mercatale e fermo restando il rispetto della normativa urbanistica, ambientale, igienico-sanitaria e in materia di circolazione e sicurezza stradale. In ogni caso, l'istituzione definitiva del posteggio assegnato provvisoriamente dovrà essere formalizzata mediante apposito provvedimento della Giunta comunale.
5. Gli ampliamenti e le modifiche delle dimensioni del posteggio sono consentiti, previa presentazione di apposita domanda, qualora non comportino ostacolo all'attività di altri operatori del mercato.

Articolo 20 – Registrazione delle presenze e delle assenze

1. È considerato presente l'operatore che abbia allestito il posteggio assegnato in maniera adeguata e tale da consentire l'attività di vendita all'utente, mediante il posizionamento di ripiani, cavalletti e tavoli, ombrelloni o altri supporti idonei a garantire una corretta esposizione della merce; in tal caso il riconoscimento della presenza non è subordinato alla presenza fisica presso il posteggio del titolare o di altra persona legittimata alla vendita (socio, dipendente, collaboratore, ecc.).
2. Gli operatori del mercato che, senza giustificato motivo, non utilizzano il posteggio loro assegnato per ciascun anno solare per un periodo di tempo complessivamente superiore a quattro mesi, equivalente a diciotto giornate di svolgimento del mercato settimanale, decadono dalla concessione del posteggio.
3. Si considerano assenze giustificate quelle causate da malattia, gravidanza, servizi resi allo Stato (giudice popolare, ecc.), purché oggetto di formale comunicazione da far pervenire al Comune.
4. L'eventuale comunicazione d'assenza per causa di malattia, gravidanza, ferie o altre cause giustificative previste dalle presenti disposizioni, esibita da soggetti non titolari di concessione di posteggio, non rileva ai fini del computo delle presenze poste a base delle graduatorie di spunta.
5. Nella considerazione che il soggetto legittimato allo svolgimento dell'attività può non essere necessariamente il titolare dell'autorizzazione, bensì anche un suo dipendente, coadiutore o sostituto a titolo temporaneo e solo in casi eccezionali, la registrazione di presenze ed assenze sarà effettuata in riferimento esclusivo all'autorizzazione esibita;
6. Gli agricoltori produttori diretti, a causa della mancanza di prodotti stagionali derivante da cause eccezionali (fenomeni atmosferici, calamità naturali, insorgenza epidemica di patologie vegetali/animali, ecc.), possono assentarsi dal mercato per un periodo superiore a quattro mesi senza incorrere nella perdita del posteggio, previa comunicazione scritta, adeguatamente motivata, da far pervenire al Comune.
7. Allorché, a seguito di gravi avversità atmosferiche, ovvero in caso di anticipazione o posticipazione della data di svolgimento del mercato, si dovesse verificare l'assenza di un numero consistente di titolari di posteggi fissi, le assenze non verranno conteggiate ai fini

della decadenza del posteggio; allo stesso modo, non verranno considerate le presenze degli operatori occasionali.

8. Agli effetti del periodo di assenza previsto per la decadenza della concessione del posteggio a causa del mancato utilizzo dello stesso (18 assenze), non si computano le assenze effettuate dall'operatore per il periodo delle ferie, per un numero di giorni continuativo non superiore a trenta nell'arco dell'anno, eventualmente frazionabili in più periodi e corrispondenti a non più di 4 mercati settimanali.
9. In aggiunta alle cause giustificative di assenza dal posteggio indicate dal D. Lgs. 114/98, al fine di non incorrere nella decadenza del posteggio e nella conseguente revoca dell'autorizzazione, è consentito al Comune di valutare discrezionalmente, fino ad un periodo massimo di assenza dal posteggio di un anno, la sussistenza di gravi motivi impeditivi all'esercizio dell'attività di commercio su area pubblica a posto fisso, che devono essere debitamente comprovati per iscritto.
10. In caso di cessione del posteggio per compravendita o affitto del ramo d'azienda, le assenze del cedente non si trasferiscono al cessionario.

Articolo 21 – Decadenza della concessione di posteggio

1. Accertato, sulla base della registrazione delle assenze e delle eventuali cause giustificative, il mancato utilizzo del posteggio per un periodo superiore a diciassette giornate di mercato per ciascun anno solare, l'ufficio commercio provvede ad avviare il procedimento amministrativo concernente la dichiarazione di decadenza dalla concessione di posteggio, nonché la revoca dell'autorizzazione amministrativa, dandone comunicazione personale all'interessato.
2. Il procedimento amministrativo dichiarativo della decadenza dalla concessione del posteggio si conclude entro 60 giorni dalla data di avvio.
3. Il provvedimento finale dichiarativo della decadenza dalla concessione del posteggio e di revoca dell'autorizzazione amministrativa è inviato al Registro Imprese della Camera di Commercio.
4. Costituisce altresì causa della decadenza della concessione il mancato pagamento del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, secondo la disciplina prevista dal vigente regolamento comunale per l'applicazione del canone medesimo art. 29 let.a).

Articolo 22 – Rinuncia alla concessione di posteggio

La concessione di posteggio cessa per rinuncia del titolare, che deve essere formalizzata mediante apposita comunicazione al SUAP del Comune; essa comporta l'automatica decadenza dell'autorizzazione al commercio su aree pubbliche, il cui originale deve essere restituito al Comune di rilascio.

Articolo 23 – Obblighi dei venditori

1. I venditori possono occupare esclusivamente il posteggio loro assegnato per l'esercizio della propria attività commerciale; i passaggi per il pubblico devono essere lasciati liberi da ogni ingombro.
2. È obbligatoria la permanenza degli operatori nel relativo posteggio per tutta la durata del mercato, salvo i casi di forza maggiore tra i quali, a titolo esemplificativo: forte peggioramento delle condizioni atmosferiche, improvviso malessere fisico o urgente stato di necessità.
3. I venditori devono mantenere puliti i propri banchi e le relative attrezzature.

4. Al termine delle operazioni di vendita è fatto obbligo a tutti i venditori di lasciare il posteggio sgombro da rifiuti (commercianti e produttori agricoli) come indicato da apposita deliberazione della Giunta Comunale.
5. I venditori devono obbligatoriamente esibire, a richiesta del personale comunale addetto al controllo nell'area mercatale, l'autorizzazione amministrativa in originale abilitante all'esercizio del commercio su aree pubbliche, la concessione relativa al posteggio nonché il VARA;
6. Il subentrante deve, ai fini dell'esercizio dell'attività, essere munito di copia della comunicazione relativa al subingresso nonché della ricevuta riportante gli estremi di invio alla casella di posta certificata comunale, nonché l'originale del titolo autorizzativo del dante causa.
7. Con l'uso del posteggio il concessionario assume tutte le responsabilità verso i terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività.
8. I cartellini o il listino prezzi indicanti il prezzo delle merci esposte in vendita devono essere scritti in modo chiaro e leggibile, posizionati in modo ben visibile al pubblico e devono fare preciso riferimento alle singole quantità e qualità di tutti i prodotti posizionati sui banchi di vendita, ovunque collocati.
9. Ogni altra informazione relativa alla merce posta in vendita e diretta al pubblico deve essere collocata in modo ben visibile, chiaro ed inequivocabile, inclusa l'indicazione che trattasi di merce usata.
10. I produttori agricoli, devono indicare chiaramente i prodotti di loro produzione o allevamento e/o quelli commercializzati.

Articolo 24 – Attrezzature di vendita

1. Le tende di protezione dei banchi e ogni altra attrezzatura avente tale finalità potranno sporgere oltre la retta verticale virtuale rappresentante il limite del posteggio assegnato entro limiti ragionevoli, in ogni caso senza arrecare disturbo al transito pedonale ed ai banchi circostanti.
2. Nell'attività di vendita è vietato recare molestia in qualsivoglia modo, richiamare gli acquirenti con suoni, schiamazzi, usare parole o compiere atti sconvenienti, occupare spazi non regolarmente assegnati, tenere cani o qualsiasi altro animale sul banco di vendita.
3. È vietato accendere fuochi o utilizzare mezzi precari di riscaldamento con fiamme libere.
4. Gli operatori del commercio su aree pubbliche che pongono in vendita dischi, musicassette e simili potranno utilizzare gli apparecchi di diffusione sonora a condizione che le emissioni acustiche siano contenute e per il tempo strettamente necessario per la contrattazione in corso.

Articolo 25 – Vendita di derrate alimentari

1. Le derrate alimentari poste in vendita sui mercati devono essere tenute alla vista del pubblico in modo che possano essere ispezionate agevolmente dai funzionari addetti ai mercati ed alla vigilanza sanitaria.
2. Il commercio di prodotti alimentari su aree pubbliche deve avere luogo nell'osservanza dei requisiti igienico-sanitari previsti dalle disposizioni statali e regionali in materia.

Articolo 26 - Divieti di vendita

1. Sui mercati è fatto divieto di porre in vendita derrate alimentari e bevande non idonee al consumo e comunque non conformi alle leggi sanitarie.
2. E' altresì vietato l'utilizzo di strutture, banchi ed attrezzature che non siano conformi con quanto stabilito dalla ordinanza 3 aprile 2002 del Ministro della Salute, recante "Requisiti igienico-sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche" e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 27 - Vendita di animali destinati all'alimentazione

1. Fatta eccezione per i prodotti ittici, nei mercati è severamente proibito uccidere, spennare ed eviscerare animali, i polli dovranno essere posti in vendita già spennati ed eviscerati, i conigli liberati dalle parti distali e accuratamente eviscerati, con l'osservanza delle disposizioni regionali vigenti.
2. E' vietato indossare grembiuli od altri indumenti insanguinati;
3. La vendita di animali vivi per uso alimentare è ammessa solo da parte degli agricoltori produttori diretti e degli ambulanti che vendono prodotti ittici.

Articolo 28 - Atti dannosi agli impianti del mercato

1. I venditori ambulanti non devono danneggiare, deteriorare, manomettere o insudiciare gli impianti del mercato ed in modo particolare il suolo.
2. E' altresì vietato depositare rifiuti presso le fontanelle pubbliche e comunque ingombrare lo spazio ad esse adiacente;

Articolo 29 - Utilizzazione dell'energia elettrica e bombole di gas

1. E' fatto divieto ai venditori ambulanti di effettuare allacciamenti agli impianti esistenti per l'utilizzo di energia elettrica, senza la preventiva autorizzazione del Comune.
2. Gli allacciamenti, il consumo e la manutenzione sono a totale carico degli utenti.
3. Nei mercati è vietato l'utilizzo di bombole di gas, se non nello scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia di prevenzioni incendi per quanto riguarda le attrezzature per cottura alimenti (autobanchi) alimentate a GPL.

Articolo 30 – Furti e incendi

L'Amministrazione comunale non risponde dei furti e incendi che si dovessero verificare durante l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche.

Articolo 31 – Tasse e tributi comunali

I concessionari di posteggio, gli operatori occasionali commerciali e i produttori agricoli sono assoggettati al pagamento del canone unico patrimoniale di concessione, nelle modalità indicate nel regolamento comunale medesimo;

Articolo 32 – Attività di controllo sul mercato

L'attività di controllo sul mercato spetta al personale incaricato dal Comune.

Tale attività consiste in:

- sovrintendere alla formazione ed allo scioglimento dei mercati nei giorni di svolgimento;
- gestire l'assegnazione a carattere giornaliero dei posti vacanti (spunta);
- rilevare le assenze dei titolari delle concessioni di posteggio, con riferimento esclusivo all'esibizione dell'autorizzazione;
- far osservare il rispetto di tutte le norme concernenti l'attività commerciale (peso netto, pubblicità dei prezzi, ecc.);
- far osservare il presente regolamento.

Articolo 33 - Sanzioni

1. Chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o fuori dal territorio previsto dall'autorizzazione stessa, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 2.582 a € 15.493 e con la confisca delle attrezzature della merce come previsto dall'articolo 29, comma 1, del D. Lgs. 114/98.
2. Chiunque violi le limitazioni e i divieti stabiliti per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche dal presente regolamento, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516 a € 3.098, come previsto dall'articolo 29, comma 2, del Decreto Legislativo 114/98.
3. Chiunque violi le limitazioni e i divieti stabiliti per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 32-2642 del 2/4/2001 e s.m.i., è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516 a € 3.098, come previsto dall'articolo 29, comma 2, del Decreto Legislativo 114/98.
4. In caso di particolare gravità o di recidiva il comune può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta.
5. Per le violazioni di cui al presente articolo l'autorità competente è il comune, nella persona del Responsabile del Servizio. Alla medesima autorità pervengono i proventi derivanti dai pagamenti in misura ridotta ovvero da ordinanze ingiunzioni di pagamento.

Articolo 34 - Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non disciplinato nel presente regolamento, si fa specifico rinvio alle norme statali, regionali vigenti e alla D.G.R. 20-380 del 26/07/2010 e successive modifiche ed integrazioni in merito alla regolarità contributiva.
2. Il presente Regolamento entra in vigore alla data di esecutività della delibera di approvazione.